COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 08
DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

L'anno duemilaventicinque, addì 26 del mese di maggio, alle ore 18:52 a seguito di regolari avvisi recapitati si è convocato in seduta ordinaria il Consiglio dei Sindaci della Comunità della Paganella.

Presenti		**Assente**	
		Giustificato	**Ingiustificato**
Zeni dott. Arduino	Presidente		
Pezzi Alessandro	Sindaco del Comune di Spormaggiore		
Mottes Mariavittoria	Sindaco del Comune di Fai della Paganella		
Bottamedi Eleonora	Sindaco del Comune di Andalo		
Donini Lorenzo	Sindaco del Comune di Molveno		
Viola Corrado	Sindaco del Comune di Cavedago		

Assiste e verbalizza il Segretario generale, Daniel dott. Pancheri.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Arduino Zeni, nella sua qualità di Presidente della Comunità della Paganella, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: ISTITUZIONE PER LA STAGIONE ESTIVA 2025 DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO PER IL COLLEGAMENTO DEI COMUNI DI ANDALO – CAVEDAGO - FAI DELLA PAGANELLA - MOLVENO – SPORMAGGIORE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, DETERMINAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO EX ART. 10, COMMA 7, LETT. D) L.P. 6/2004 E S.M. E APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI SERVIZIO CIG B6F8B96249;
AFFIDAMENTO INCARICO AL CONSORZIO ANDALO VACANZE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO ESTIVO ANNO 2025. CIG: B6F90330E1

Il Presidente comunica:

I Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore sono soggetti, nel periodo estivo (metà giugno – metà settembre) a notevoli flussi turistici, per cui il traffico veicolare circolante sulle strade dei medesimi Comuni raggiunge livelli assai elevati a causa anche della rilevante mobilità intercomunale per l'accesso al lago di Molveno, alle strutture di sportivo-ricreative di Andalo, Fai della Paganella e Molveno e, rispettivamente, all'area del Parco Faunistico di Spormaggiore.

Al fine di limitare l'utilizzo degli autoveicoli di proprietà degli ospiti per gli spostamenti intercomunali con i conseguenti benefici in termini di miglioramento della circolazione stradale, di minor inquinamento acustico e dell'aria e di dimensionamento dei parcheggi, le Amministrazioni comunali di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore sono intenzionate ad istituire un servizio di trasporto urbano-turistico con autobus.

Il servizio di trasporto è disciplinato dalla L.P. 09.07.1993 n. 13 e ss.mm. ed in particolare dall'articolo 22 che, letto in combinazione con la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1994 dd. 04.08.2000, attribuisce a tutti i Comuni della Provincia di Trento la facoltà di istituire il servizio di trasporto urbano turistico avvalendosi di imprese di trasporto aventi determinati requisiti tecnici e finanziari. Al riguardo, il comma 3 ter del precitato articolo 22 della L.P. 16/93 prevede che per i servizi urbani turistici che abbiano caratteristiche di connessione con i servizi extraurbani i Comuni, in alternativa alle procedure di gara, possono procedere all'affidamento al soggetto affidatario dei servizi di trasporto pubblico extraurbani e, quindi, a Trentino Trasposti S.p.a. con sede a Trento.

La Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 3188 di data 12.12.2008 ha confermato che il servizio di trasporto turistico estivo per il collegamento dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore mediante due distinte linee "Fai della Paganella - Molveno" e, rispettivamente, "Spormaggiore - Molveno" abbia carattere di connessione con i servizi di trasporto pubblico extraurbani e, conseguentemente, che i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore possano disporre l'istituzione del suddetto servizio di trasporto turistico estivo affidandolo direttamente alla società Trentino Trasporti S.p.a. di Trento, soggetto affidatario dei servizi di trasporto pubblico extraurbani per la provincia di Trento.

Per ragioni di razionalità organizzativa ed anche per maggiore economicità di gestione, i Comuni sopra elencati hanno concordato di affidare, vista la valenza sovracomunale dell'iniziativa, alla Comunità della Paganella la gestione del servizio, regolamentando i rispettivi rapporti con apposita convenzione, in cui vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie e prevedendo, in particolare, che il servizio venga affidato dalla Comunità della Paganella alla società Trentino Trasporti S.p.A. con sede in Trento sulla base di apposito disciplinare di affidamento del servizio concordato, da un lato, con la stessa società e gli

enti che hanno istituito il servizio e, dall'altro, con l'Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella società consortile a responsabilità limitata con sede ad Andalo che concorre all'organizzazione del servizio stesso, impegnandosi non solo a provvedere – per conto degli enti istitutori del servizio – alla predisposizione del materiale informativo unico a livello di Altopiano, ma anche a corrispondere all'Ente "capofila" una somma di €. 50.000,00.= (lettera di data 14.05.2025, ns prot. n. 1365 dd 15.05.2025) a titolo di corrispettivo per i servizi di organizzazione e gestione del predetto servizio pubblico di trasporto urbano-turistico, e con il Consorzio Andalo Vacanze con sede in Andalo, che, in collaborazione con la stessa A.P.T., curerà tutti i rapporti con la Trentino Trasporti S.p.a. di Trento relativamente all'organizzazione ed alla gestione, dal punto di vista operativo, del servizio di trasporto e che, in particolare, curerà il servizio di promozione del servizio

Il disavanzo di gestione - derivante dalla differenza tra i costi del servizio, nonché dal concorso finanziario dell'Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella S.c.a r. l. con sede in Andalo - sarà coperto dal rimborso dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore secondo i criteri concordati tra gli stessi Comuni e riportati nell'allegato schema di convenzione (20% a carico di ciascuno dei Comuni).

Da qualche anno, a seguito di comunicazioni da parte di Trentino Trasporti, in particolare l'ultima pervenuta in data 13.05.2024 al prot.n. 1673, le cifre riferite ai costi di Trentino Trasporti sono soggette ad IVA, come altresì le fatturazioni che verranno eseguite nei confronti dei co-interessati all'istituzione del servizio e ciò anche considerando che sono in pendenza di ricorsi presentati dalla PAT ed in corso di definizione;

I Comuni avranno diritto a ripartirsi in parti uguali l'eventuale contributo provinciale che verrà concesso, per il servizio oggetto della presente convenzione, all'Ente "capofila" dalla Provincia Autonoma di Trento a valere sul fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'articolo 6 bis della L.P. 15.11.1993 n. 36 e ss.mm..

Il Consorzio Andalo Vacanze con sede in Andalo, sulla base delle indicazioni dei legali rappresentanti dei cinque Comuni interessati e della Comunità della Paganella, ha già elaborato una proposta per più linee relativa alla durata del servizio (indicativamente dal 07 giugno 2025 al 16 settembre 2025), alle modalità di svolgimento dello stesso (definizione delle linee, numero delle corse, individuazione delle fermate, bus a disposizione, ecc.), ai costi del servizio, alle tariffe da applicare agli utenti del servizio, proposta che trova rispondenza nello schema di disciplinare del servizio allegato alla presente deliberazione.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di istituire, per la stagione turistica estiva 2025, il servizio di trasporto urbano per il collegamento dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore mediante due distinte linee di autobus "Fai della Paganella – Andalo – Molveno" e, rispettivamente, "Spormaggiore, Cavedago, Andalo e Molveno", affidandolo direttamente a Trentino Trasporti S.p.a. di Trento, cui tutti i Comuni interessati hanno già aderito, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 lettera d) della legge provinciale n. 6 del 2004 (gestione secondo la modalità cd "in house").

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Valutata positivamente la proposta di istituzione del servizio urbano di trasporto turistico intercomunale per la stagione turistica estiva 2025 in quanto consentirà un miglioramento della circolazione stradale ed un minor inquinamento acustico e dell'aria, ed un conseguente miglioramento della qualità della vita e dell'offerta turistica in generale.

Visto, al riguardo, e ritenuto meritevole di approvazione l'allegato schema di convenzione da stipulare tra la Comunità della Paganella ed i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore per l'istituzione del servizio in forma associata, ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm, con attribuzione alla Comunità della Paganella delle funzioni di

Ente capofila della convenzione e con la previsione che la stessa Comunità della Paganella affidi direttamente il servizio alla società Trentino Trasporti S.p.a. con sede a Trento, sulla base del disciplinare di affidamento del servizio concordato, da un lato, con la stessa società, e, dall'altro, con il Consorzio Andalo Vacanze con sede in Andalo e con l'Azienda per il Turismo Dolomiti di Brenta Paganella, con sede in Andalo.

Ricordato che il servizio:
- viene, altresì, offerto verso pagamento di biglietto, emesso direttamente dal gestore del servizio, con applicazione delle tariffe per corsa a tratta;
- viene, infine, offerto gratuitamente ai possessori di tessera "Trentino Guest card" o altra guest card utilizzata.

Rilevato che l'applicazione di agevolazioni per i possessori di card turistiche avente valenza provinciale è giustificato dal fatto che in tal modo si vuole anche agevolare i passaggi tra zone turistiche diverse attraverso l'uso del mezzo pubblico.

Visto, in particolare, il preventivo di offerta prot. n. 1265 del 06.05.2025, acquisito agli atti della Comunità della Paganella in pari data sub prot. n. 1265, relativo al servizio di trasporto urbano turistico per il collegamento dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore per la stagione turistica estiva 2025, con cui la società Trentino Trasporti S.p.a. con sede a Trento si è resa disponibile a svolgere il medesimo servizio verso un corrispettivo di €. 132.173,32, oltre IVA 10%.

Dato atto che in considerazione della difficoltà di individuare con precisione eventuali corse aggiuntive che si rendessero necessarie o per l'ampliamento del periodo di servizio oppure per un aumento del numero di corse giornaliere, si ritiene opportuno stanziare la somma complessiva di € 136.000,00 oltre IVA 10% per un totale di € 149.600,00.

Rilevato che il Consorzio Andalo Vacanze ha presentato offerta per lo svolgimento del servizio di organizzazione e gestione, dal punto di vista operativo, del servizio di trasporto, con assunzione, in particolare, della cura di tutti i rapporti con la società Trentino Trasporti S.p.a. di Trento, nonché della promozione del servizio, non avendo la Comunità personale adatto allo svolgimento della funzione, ottenendo sulla piattaforma Contracta un'offerta pari a € 10.000,00, dando atto che per la situazione di mercato esistente non è possibile altra soluzione a questa non avendo la Comunità né altro ente pubblico sull'altopiano personale che possa espletare il servizio nel periodo estivo.=

Considerato, infine, che l'Azienda per il Turismo Dolomiti di Brenta Paganella Andalo Lago di Molveno Fai della Paganella Cavedago Spormaggiore S.c.p.a. con sede in Andalo, si è resa disponibile a concorrere al finanziamento dei relativi costi con una somma di €. 50.000,00.=, oltre IVA (lettera di data 14.05.2025, ns prot. n. 1365 dd 15.05.2025).

Considerato inoltre che i Sindaci dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore hanno confermato nel corso dell'illustrazione dell'argomento la volontà delle Amministrazioni di appartenenza di aderire alla proposta della Comunità oggetto della presente deliberazione, garantendo contemporaneamente l'assunzione dell'impegno della spesa della quota a proprio carico nell'importo già comunicato.

Dato atto che, a seguito dell'incorporazione definitiva di Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. in Trentino Trasporti S.p.a., la Giunta provinciale con deliberazione n. 233 del 22 febbraio 2019 su conforme parere del Consiglio delle Autonomie Locali ha approvato lo schema di convenzione per la governance di Trentino Trasporti S.p.a. con sede a Trento.

Dato atto che per effetto della sottoscrizione, da parte del Presidente, della precitata convenzione, la società Trentino Trasporti S.p.A. si pone quale soggetto gestore del servizio pubblico di trasporto nella modalità "in house" prevista dall'art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 6/2004 e s.m..

Dato atto peraltro che gli altri Comuni aderenti al servizio di trasporto turistico intercomunale hanno provveduto alla sottoscrizione della convenzione per la "GOVERNANCE" di TRENTINO TRASPORTI S.P.A. quale società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter, e 13, comma 2, lettera B), della Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

Considerato, alla luce anche del fatto che tale servizio si integra con quello di linea offrendo al turista una combinazione oraria veramente soddisfacente e costituendo pertanto un valore aggiunto tenuto conto delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento;

Vista la L.P. 6/2004 e s.m. ed attesa l'applicabilità in particolare dell'art. 10, comma 7, lett. d);

Rilevato che le funzioni di indirizzo e vigilanza, nonché le modalità organizzative del servizio risultano disciplinate mediante:

- convenzione approvata da parte degli Enti aderenti;
- disciplinare di affidamento da stipularsi con Trentino Trasporti S.p.A., predisposto ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.P. 16/93;

Ricordato che lo schema di disciplinare di affidamento del servizio sarà stipulato da parte dell'Ente capofila della convenzione, con la società Trentino Trasporti S.p.a. con sede a Trento, in particolare per quanto concerne l'individuazione delle linee, il periodo minimo di effettuazione del servizio, il numero minimo di corse giornaliere, le modalità di finanziamento della spesa, le tariffe da applicare agli utenti del servizio, la possibilità per la medesima società di affidare in appalto parte del servizio ad imprese di trasporto aventi i requisiti tecnici e finanziari stabiliti, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, della L.P. 09.07.1993 n. 16, le garanzie sulla regolarità del servizio da inserire nello stesso contratto, le conseguenze di eventuali inadempimenti e i diritti degli utenti.

Visto l'allegato schema di convenzione da stipularsi tra l'Ente capofila, Consorzio Andalo Vacanze con sede in Andalo, ai fini dell'affidamento dell'organizzazione e della gestione, dal punto di vista operativo, del servizio di trasporto ed in particolare della cura di tutti i rapporti con la società Trentino Trasporti S.p.a. di Trento, nonché della responsabilità della vigilanza, anche non in via continuativa, sul corretto uso del servizio, l'Azienda per il Turismo Dolomiti di Brenta Paganella Andalo Lago di Molveno Fai della Paganella Cavedago Spormaggiore S.c.p.a. con sede in Andalo, ai fini dell'organizzazione e della gestione operativa, in collaborazione con il Consorzio Andalo Vacanze con sede in Andalo, del servizio pubblico di trasporto urbano-turistico per il collegamento "Fai della Paganella — Molveno" e "Spormaggiore – Molveno" – stagione estiva 2025, nonché della disciplina della compartecipazione finanziaria ai costi di attivazione del servizio e della assunzione diretta di una parte delle spese relative al servizio, nonché con i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Cavedago.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 16 di data 30 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2025-2027.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 17 di data 30 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, la Nota integrativa ed il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2001 e s.m.).

Preso atto che con decreto del Presidente della Comunità n. 126 di data 30 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025 - 2027 nella sola parte finanziaria.

Visti:

- la L.P. n. 18/2015 "modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n.42/2009);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la deliberazione dell'Organo esecutivo n. 15 del 24.02.2012, con cui è stato approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di competenza dell'Organo esecutivo della Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio;
- il Provvedimento del Presidente n. 1 del 08.01.2019, immediatamente eseguibile, di nomina del Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità della Paganella;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 27 di data 27.12.2018.

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 09.08.2022, avente ad oggetto "Art. 13 comma 3 L.P. 7/2022. Elezione del Presidente della Comunità della Paganella", con la quale è stato nominato, in applicazione dell'articolo 6 della L.P. 7/2022, Presidente della Comunità della Paganella il sig. Arduino Zeni.

Richiamati gli articoli 15, 16 e 17 della L.P. 3/2006 come rispettivamente sostituiti dagli articoli 4, 5, 6 della L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 "Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022", che prevedono quanto segue:
- art. 15 comma 1 "Sono organi della comunità: a) il consiglio dei sindaci; b) il presidente; c) l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo";
- art. 16 comma 1 "Il consiglio dei sindaci è formato dal presidente e dai sindaci dei comuni appartenenti alla comunità. Il consiglio è organo d'indirizzo e controllo. Il consiglio dei sindaci approva i bilanci, i regolamenti e i programmi della comunità; individua gli indirizzi generali e ne cura l'attuazione; adotta ogni altro atto sottopostogli dal presidente; esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto".

Atteso che l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 49, comma 3 lettera b), della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, nonché degli art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, al fine di provvedere all'istituzione del servizio di trasporto turistico oggetto del presente decreto nei tempi richiesti.

Visto che sulla proposta di provvedimento è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, per quanto di competenza, da parte del Segretario generale, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 03 maggio 2018.

Visto che sulla proposta di provvedimento è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, per quanto di competenza, da parte del Segretario Generale, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 03 maggio 2018.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano su n. 6 componenti del Consiglio presenti e votanti, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta, espressi separatamente per l'immediata eseguibilità.

DELIBERA

1. Di istituire, per la stagione estiva 2025, il servizio pubblico di trasporto urbano-turistico per il collegamento del territorio dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore mediante due distinte linee di autobus ("Fai della Paganella – Molveno" e, rispettivamente, "Spormaggiore – Molveno").
2. Di approvare lo schema di convenzione tra la Comunità della Paganella, i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore, il Consorzio Andalo Vacanze con sede in Andalo e l'Azienda per il Turismo Dolomiti di Brenta Paganella Andalo Lago di Molveno Fai della Paganella Cavedago Spormaggiore S.c.p.a. per l'istituzione, in forma associata, ai sensi dell'articolo 35 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, del servizio in precedenza istituito, schema allegato in copia al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Di stabilire che, in conformità a quanto previsto dallo schema di convenzione in precedenza approvato, il servizio di trasporto urbano-turistico sarà affidato dalla Comunità della Paganella, individuato quale Ente "capofila" dell'associazione, alla società Trentino Trasporti S.p.a. di Trento, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della L.P. 09.07.1993 n. 16 e, rispettivamente, dell'articolo 10 comma 7, lettera d), della legge provinciale n. 6 del 2004, fatta salva la possibilità per la medesima società di affidare in appalto parte del servizio ad imprese di trasporto aventi i requisiti tecnici e finanziari stabiliti, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 8 della L.P. 09.07.1993 n. 16.
4. Di approvare la stipula da parte della Comunità della Paganella del disciplinare di affidamento del servizio da stipularsi, da parte dell'Ente "capofila" con la società Trentino Trasporti S.p.a. di Trento in cui vengono regolamentati i reciproci rapporti tra i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore, rappresentati dalla Comunità della Paganella quale capofila dell'associazione allo scopo costituita, e la medesima società, in particolare per quanto concerne l'individuazione delle linee, il periodo minimo di effettuazione del servizio, il percorso, le fermate e il numero minimo di corse giornaliere per ciascuna linea, i costi del servizio, le tariffe da applicare agli utenti, le modalità di finanziamento della spesa, le garanzie sulla regolarità del servizio, le conseguenze di eventuali inadempimenti ed i diritti degli utenti.
5. Di dare atto che con l'approvazione dello schema di disciplinare di affidamento del servizio si intendono approvate anche le eventuali tariffe.
6. Di assumere l'incarico di procedere all'approvazione di eventuali modifiche del servizio in precedenza istituito, riferite in particolare agli orari ed al numero delle corse, al periodo di attivazione del servizio ed ai costi del servizio, previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Sindaci dei Comuni interessati al servizio.
7. Di impegnare la spesa derivante dal presente decreto come segue:
   - € 136.000,00.= + IVA 10% per un totale di € 149.600,00.= in favore di Trentino Trasporti Spa per lo svolgimento del servizio pubblico di trasporto urbano-turistico per il

collegamento del territorio dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore, con imputazione al cap. 226000 Missione 10 Progr. 02 Tit. 1 Macro. 03 – P. Fin. 1.03.02.15.001 sull'esercizio finanziario 2025 del P.E.G. 2024-2026, dando atto che la spesa è esigibile entro il 31.12.2025 (CIG: B6F8B96249);

- € 10.000,00.= + IVA 10% per un totale complessivo pari ad € 11.000,00.= in favore del Consorzio Andalo Vacanze, CF: 02221290220 per il servizio di cui al punto 6. del dispositivo, con imputazione al cap. 226500, Missione 10 Progr. 02 Tit. 1 Macro 03 – P. Fin. 1.03.02.13.999 sull'esercizio finanziario 2025 del P.E.G. 2025-2027, dando atto che la spesa è esigibile entro il 31.12.2025 (CIG: B6F90330E1).

8. Di dare atto che i Sindaci dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore hanno confermato nel corso dell'illustrazione dell'argomento la volontà delle Amministrazioni di appartenenza di aderire alla proposta della Comunità oggetto della presente deliberazione, garantendo contemporaneamente l'assunzione dell'impegno della spesa della quota a proprio carico nell'importo già comunicato.

9. Di accertare, in base allo schema di convenzione precedentemente approvato, quale compartecipazione finanziaria al disavanzo di gestione e alle spese per l'istituzione, per l'organizzazione e la gestione del servizio oggetto della presente deliberazione come segue:

- la somma pari ad € 50.000,00 + IVA 10% per un totale di € 55.000,00.= da parte dell'Azienda per il Turismo Dolomiti di Brenta Paganella Andalo Lago di Molveno Fai della Paganella Cavedago Spormaggiore S.c.p.a., quale compartecipazione finanziaria ai costi di attivazione del servizio e della assunzione diretta di una parte delle spese, con imputazione al cap. 267500 Tit. 3 Tipologia 500 Cat. 02 P. Fin 3.05.02.03.005 sull'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024-2026, dando atto che l'entrata è esigibile entro il 31.12.2024;
- la somma complessiva pari ad € 105.600,00= (IVA 10% inclusa) in parti uguali da parte dei Comuni di Andalo, Molveno, Fai della Paganella, Cavedago e Spormaggiore quale compartecipazione alle spese per l'istituzione, per l'organizzazione e la gestione del servizio oggetto della presente deliberazione, con imputazione al cap. 267000 Tit. 3 Tipologia 500 Cat. 02, P. Fin. 3.05.02.03.002 esercizio finanziario 2025 del P.E.G. 2025-2027, dando atto che l'entrata è esigibile entro il 31.12.2025.

10. Di prevedere che, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n.36/2023 la stipulazione del contratto con il Consorzio Andalo vacanze avrà luogo mediante scambio di corrispondenza, nelle forme d'uso commerciale.

11. Di dare atto che alle Amministrazioni comunali di Andalo, Molveno, Fai della Paganella, Cavedago e Spormaggiore verrà successivamente riversato in parti uguali il trasferimento spettante sulla base dell'intervento provinciale sul servizio in questione.

12. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in considerazione dell'urgenza di provvedere all'istituzione del servizio di trasporto turistico oggetto del presente decreto nei tempi richiesti.

13. Di dare inoltre atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) in opposizione al Presidente della Comunità entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;

b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro sessanta giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;

c) nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni.(*)
d) (*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Paganella – seduta del 26.05.2025 avente per oggetto:

OGGETTO: ISTITUZIONE PER LA STAGIONE ESTIVA 2025 DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO PER IL COLLEGAMENTO DEI COMUNI DI ANDALO – CAVEDAGO - FAI DELLA PAGANELLA - MOLVENO – SPORMAGGIORE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, DETERMINAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO EX ART. 10, COMMA 7, LETT. D) L.P. 6/2004 E S.M. E APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI SERVIZIO CIG B6F8B96249;
AFFIDAMENTO INCARICO AL CONSORZIO ANDALO VACANZE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO ESTIVO ANNO 2025. CIG: B6F90330E1

ESPRESSIONI DEI PARERI AI SENSI DELL'ART. 185 E 187 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE" APPROVATO CON L.R. N. 2 DEL 3 MAGGIO 2018.

Regolarità tecnico – amministrativa:

Il Segretario generale della Comunità della Paganella esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Andalo, lì 26.05.2025

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Daniel dott. Pancheri

Regolarità contabile:

Per il Responsabile del Servizio Finanziario, il Segretario Generale della Comunità della Paganella esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile.

Andalo, lì 26.05.2025

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Daniel dott. Pancheri

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to dott. Arduino Zeni

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Daniel dott. Pancheri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 L.R. 3 maggio 2018 n. 2)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia del presente verbale viene pubblicato in data 29.05.2025 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Andalo, lì 29.05.2025

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Daniel dott. Pancheri

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Andalo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Daniel dott. Pancheri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018.

X Deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art.183, comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018.

Andalo, lì 26.05.2025

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Daniel dott. Pancheri